

ABLE TECH NEWS

Informazioni, Aggiornamenti, Chiarimenti
e Novità Relative Alla Conservazione Elettronica

NEWSLETTER

Numero 7 del 12/11/2021

Provvedimento di modifica delle Specifiche Tecniche sulla Fatturazione Elettronica
Emissione fattura elettronica con riferimento ad una lettera d'intento
Dematerializzazione Note Spese
Riapertura dei termini di adesione al servizio di consultazione fatture elettroniche

Il materiale contenuto nella newsletter è protetto da copyright ed è stato prodotto ad esclusivo uso interno del cliente. Ne è pertanto espressamente vietata, senza previa autorizzazione scritta di Abletech, la distribuzione a terzi, totale o parziale e con ogni mezzo, dei contenuti del presente materiale per scopi che esulano dall'attività commerciale relativa al software.

ABLE TECH Srl

Via Mantova, 2/G, 25017 Lonato del Garda BS
Tel. +39 030 9650688 / +39 030 9960136 - Fax +39 030 81931160
PEC: abletech@pec.it - C.F. / P. IVA: 02355260981
Cap. Sociale € 200.000,00 i.v. - Registro Imprese di Brescia REA 442891



1. Provvedimento di modifica delle Specifiche Tecniche sulla Fatturazione Elettronica

L'Agenzia delle Entrate con **Provvedimento** del 28 ottobre ha aggiornato le specifiche tecniche portandole alla versione 1.7 e ha recepito le indicazioni della Legge di Bilancio 2021 che aveva stabilito l'abolizione dell' "Esterometro" a partire del 1 gennaio 2022.

A partire da tale data infatti i contribuenti soggetti a fatturazione elettronica avranno l'obbligo di inviare a SdI, sotto forma di fatture XML, prodotte utilizzando i tipi documento TD01; TD17; TD18; TD19 i dati delle fatture emesse verso soggetti esteri e delle fatture per gli acquisti dall'estero.

La trasmissione degli XML di tipo TD01 dovrà essere effettuata entro i termini fissati per l'emissione delle fatture attive (generalmente 12 giorni dalla data di effettuazione dell'operazione o nel termine stabilito da specifiche disposizioni, come nel caso delle fatture differite), mentre la trasmissione delle integrazioni/autofatture relative a fatture passive ricevute dal soggetto estero (TD17; TD18; TD19) dovrà essere effettuata *"entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricezione del documento comprovante l'operazione o di effettuazione dell'operazione"*.

La comunicazione di questi dati è facoltativa per tutte le operazioni per le quali è stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche.

Le **specifiche** 1.7 sono finalizzate appunto a definire le modalità di comunicazione delle operazioni verso e da soggetti non stabiliti in Italia attraverso l'utilizzo del tracciato della fatturazione elettronica ordinaria e all'eliminazione delle indicazioni per l'invio dei dati delle operazioni transfrontaliere ("esterometro).

In particolare il capitolo 3 descrive i criteri di compilazione delle fatture TD 17;18;19.

Sono state inoltre introdotte nuove codifiche per il blocco AltriDatiGestionali per operazioni non imponibili nei confronti di un esportatore abituale.

Introdotta anche nuovo controllo sulla fattura, con codice 00475. Il controllo riguarda in particolare la valorizzazione, nei dati anagrafici del Cessionario Committente, del "blocco" IdFiscaleIVA (costituito da IdPaese e IdCodice), che è in alternativa non esclusiva all'elemento CodiceFiscale.

Cioè l'elemento IdFiscaleIVA può non essere valorizzato se è valorizzato il CodiceFiscale ma è invece obbligatorio nei casi in cui il TipoDocumento assuma il valore TD16; TD17; TD18; TD19; TD20; TD22; TD23; altrimenti l'XML viene scartato con codice errore 00475.

2. Emissione fattura elettronica con riferimento ad una lettera d'intento

Con **Provvedimento** 293390/2021 del 28 ottobre 2021, l'Agenzia delle Entrate ha reso noti i criteri e le modalità operative per l'attuazione del presidio antifrode previsto dalla Legge di Bilancio 2021 e specificato le modalità operative di emissione di una fattura elettronica da parte del fornitore di un soggetto "esportatore abituale".

In un'ottica di contrasto alle frodi realizzate con l'utilizzo di falsi plafond IVA, la Legge di Bilancio 2021 (Legge 30 dicembre 2020, n. 178) ha previsto:

1. l'effettuazione di specifiche analisi di rischio e conseguenti attività di controllo da parte di AdE per impedire il rilascio di lettere d'intento illegittime da parte di falsi esportatori abituali.
2. lo scarto della fattura elettronica recante il titolo di non imponibilità ai fini IVA nel caso in cui questa riporti un numero di protocollo relativo a una lettera d'intento invalidata.

Infatti, per emettere la fattura elettronica per operazioni non imponibili (ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera c), del D.P.R. n. 633/1972) nei confronti di un esportatore abituale, dal 01/01/2022 si dovrà utilizzare esclusivamente il tracciato xml della fattura ordinaria e seguire le indicazioni tecniche del provvedimento.

In particolare i dati identificativi della dichiarazione d'intento ricevuta non potranno più essere inseriti liberamente nel corpo della fattura ma dovranno essere esposti nei campi del tracciato della fattura elettronica.

L'XML dovrà riportare nel campo 2.2.1.14 <Natura> il codice specifico N3.5 "Non imponibili - a seguito di dichiarazioni d'intento", nonché gli estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione d'intento trasmessa all'Agenzia delle entrate dall'esportatore abituale.

Deve essere compilato il blocco 2.2.1.16 <AltriDatiGestionali> per ogni dichiarazione d'intento, come di seguito specificato:

- nel campo 2.2.1.16.1 <TipoDato> deve essere riportata la dicitura "INTENTO"
- nel campo 2.2.1.16.2 <RiferimentoTesto> deve essere riportato il protocollo di ricezione della dichiarazione d'intento (rilevabile dalla ricevuta telematica rilasciata dall'Agenzia delle entrate)
- nel campo 2.2.1.16.4 <RiferimentoData> deve essere riportata la data della ricevuta telematica rilasciata dall'Agenzia delle entrate e contenente il protocollo della dichiarazione d'intento.

L'invalidazione della dichiarazione d'intento da parte di AdE comporterà lo scarto della fattura elettronica trasmessa al Sistema di Interscambio recante il titolo di non imponibilità ai fini IVA e il numero di protocollo di ricezione una dichiarazione d'intento invalidata. Il motivo dello scarto è specificato nella ricevuta SDI recapitata al soggetto che ha emesso l'XML.

ABLE TECH Srl

Via Mantova, 2/G, 25017 Lonato del Garda BS
Tel. +39 030 9650688 / +39 030 9960136 - Fax +39 030 81931160
PEC: abletech@pec.it - C.F. / P. IVA: 02355260981
Cap. Sociale €. 200.000,00 i.v. - Registro Imprese di Brescia REA 442891



3. Dematerializzazione Note Spese

Nella **risposta** 740 ad un Interpello, l'Agenzia delle Entrate torna nuovamente (dopo varie risoluzioni e risposte come le 403 e 417 del 2019) sulle operazioni di dematerializzazione e conservazione delle note spese prodotte dai dipendenti.

Viene in sostanza ribadito che, in quanto documenti digitali di carattere fiscale, note spese e relativi documenti giustificativi dovranno essere generati con una procedura che *“garantisca requisiti di immodificabilità, integrità ed autenticità. Laddove tali accorgimenti siano effettivamente presenti [...] nulla osta a che i documenti analogici siano sostituiti da quelli informatici sopra descritti e che la procedura sia interamente dematerializzata”*.

Nella risposta non è esplicitato, ma tali caratteristiche, secondo la normativa in materia (Art. 20 e 22 del CAD; paragrafo 2.2.1 delle Linee Guida Agid) possono essere attribuite al documento digitale sia nel caso venga originariamente prodotto con strumenti software, sia ottenuto come risultato della scansione di un documento analogico (es. un giustificativo di spesa dematerializzato) tramite l'applicazione ad esso, tra le altre modalità, di una firma digitale. Quindi ad esempio, nel caso delle note spese e relativi giustificativi, apponendo su ognuno una firma digitale da parte di persona fisica dell'organizzazione che effettua la procedura di dematerializzazione.

AdE sottolinea che i giustificativi di spesa, anche se dematerializzati, devono comunque consentire la verifica dell'esistenza dei requisiti (quali inerenza, competenza e congruità) che consentono la deducibilità dei costi e l'imputabilità dei redditi in capo ai dipendenti cui viene rimborsata la spesa.

Ribadisce inoltre che: *“..i giustificativi allegati alle note spese trovano generalmente corrispondenza nella contabilità dei cedenti o prestatori tenuti agli adempimenti fiscali. La loro natura, quindi, è quella di documenti analogici originali non unici”* che qualifica come tali *«i documenti per i quali sia possibile risalire al loro contenuto attraverso altre scritture o documenti di cui sia obbligatoria la conservazione, anche se in possesso di terzi»*.

Per i documenti non unici la normativa consente la dematerializzazione e successiva conservazione, con eliminazione del cartaceo al termine del processo di conservazione.

Ricordiamo però quanto era stato precisato dalla stessa Agenzia nella risposta 403 del 2019: *“nell'ipotesi in cui i giustificativi siano emessi da soggetti economici esteri di Paesi extra UE, con i quali non esiste una reciproca assistenza in materia fiscale, valgono le precisazioni fornite con la risoluzione n. 96/E del 21 luglio 2017, secondo cui "viene meno per l'Amministrazione finanziaria la possibilità - tanto astratta, quanto concreta - di ricostruire il contenuto dei giustificativi attraverso altre scritture o documenti in possesso dei terzi. Tali documenti, dunque, anche alla luce degli obblighi*

generali previsti dall'ordinamento a carico delle parti, andranno considerati originali unici, con tutte le conseguenze del caso sulla loro conservazione."

Vengono quindi ritenuti non dematerializzabili (con conseguente conservazione digitale ed eliminazione del cartaceo) i giustificativi emessi da soggetti economici esteri di Paesi extra UE, con i quali non esiste una reciproca assistenza in materia fiscale.

4. Riapertura dei termini per effettuare l'adesione al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche e dei loro duplicati informatici

Fatturazione elettronica: come previsto dal [provvedimento del 3 novembre 2021 - pdf](#), il periodo transitorio per effettuare l'adesione alla consultazione è stato prorogato fino al 31 dicembre 2021. Effettuando l'adesione saranno consultabili e scaricabili i file delle fatture XML pervenute al Sistema di Interscambio a partire dal 1 gennaio 2019 e fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di ricezione da parte del SdI.

Come sempre siamo a disposizione di coloro che necessitano di chiarimenti

ABLE TECH Srl

Via Mantova, 2/G, 25017 Lonato del Garda BS
Tel. +39 030 9650688 / +39 030 9960136 - Fax +39 030 81931160
PEC: abletech@pec.it - C.F. / P. IVA: 02355260981
Cap. Sociale € 200.000,00 i.v. - Registro Imprese di Brescia REA 442891

